



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Area Didattica
e Servizi agli studenti

Settore Carriere
e Servizi agli studenti

DECRETO RETTORALE

Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti

Oggetto: indizione elezioni per la nomina dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali per il biennio accademico 2024/2026

IL RETTORE

RICHIAMATI

- lo Statuto dell'Università degli studi di Bergamo, in particolare l'art. 30 "Consulta degli studenti e delle studentesse";
- il titolo II "Elezioni rappresentanze studentesche" del vigente Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo emanato con Decreto Rettorale Rep. 213/2012 del 24.4.2012, modificato con i Decreti Rettorali Rep. 6/2016 del 14.1.2016, Rep. 662/2020 del 23.12.2020, Rep. 329/2022 del 28.3.2022, Rep. 62/2023 del 25.1.2023 e Rep. 1372/2024 del 23.12.2024;
- l'art. 52, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo che disciplina la rappresentanza degli studenti nei Consigli di Corso di Studio;
- il Regolamento della Consulta degli studenti e della rappresentanza degli studenti in Ateneo emanato con D.R. Rep. 329/2022 prot. n. 60875/I.3 del 28.3.2022;
- il Decreto Rettorale Rep. 642/2014, prot. 35253/I.3 del 17 novembre 2014 con cui è stato approvato il Regolamento di funzionamento della Scuola di Ingegneria;
- il Decreto Rettorale Rep. 174/2021, prot. 19147/VI.2 del 31 marzo 2021, istitutivo della "Scuola di Economia e Management" il cui Regolamento di funzionamento prevede all'art. 5 che la Giunta è composta anche da due studenti, uno per ciascun Dipartimento di afferenza, eletti tra gli iscritti ai Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale afferenti alla Scuola;
- i vigenti Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti istituiti presso l'Ateneo;
- la Legge regionale n. 33/2004 recante "Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario", in particolare l'art. 6 che prevede l'istituzione del Comitato regionale per il diritto allo studio universitario;
- il Codice Etico dell'Ateneo emanato con Decreto Rettorale prot. n. 14405/I/003 del 19.7.2011, modificato con Decreto Rettorale Rep. n. 262/2018 - prot. n. 60030/I/003 del 12.4.2018 e in particolare l'art. 13 che disciplina l'obbligo di riservatezza;



PRESO ATTO	del numero dei rappresentanti da eleggere in seno ai Consigli di Corso di Studio costituiti alla data del presente Decreto, comunicato dai Responsabili dei Presìdi di Dipartimento e determinati in applicazione dell'art. 52, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo (nota prot. n. 41886/I.13 del 12.02.2025);
DATO ATTO	che il Corso di laurea magistrale in Geopolitica, economia e strategie globali, interateneo con l'Università Vita-Salute San Raffaele, è attualmente retto da un Comitato Ordinatore in attesa che venga costituito il Consiglio di Corso di Studio;
RITENUTO	in applicazione del parere espresso dall'Ufficio legale dell'Università, acquisito al sistema di gestione documentale al prot. n. 39626/I.13 del 10.02.2025, di procedere con l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al costituendo Consiglio di Corso di Studio in Geopolitica, economia e strategie globali, facendo riferimento alla numerosità della composizione del Comitato Ordinatore, prevedendo la successiva integrazione dei rappresentanti, con scorrimento della graduatoria dei non eletti, nel caso in cui sulla base della numerosità della composizione del Consiglio di Corso di Studio non risultasse rispettata la quota del 15% della componente studentesca rispetto al totale dei componenti dell'organo;
PRESO ATTO	del numero dei rappresentanti da eleggere in seno al costituendo Consiglio di Corso di Studio in Geopolitica, economia e strategie globali comunicato dal Responsabile del Presidio di Dipartimento di Scienze economiche (nota acquisita al sistema di gestione documentale al prot. n. 41053 dell'11.02.2025);
ACQUISITO	il parere favorevole del Presidente della Consulta degli studenti e studentesse circa il periodo di svolgimento delle elezioni, registrato al sistema di gestione documentale al prot. n. 40920/I.13 dell'11.02.2025;
RITENUTO	di svolgere le elezioni con voto da remoto al fine di consentire una più ampia partecipazione degli studenti e delle studentesse alle votazioni;

DECRETA

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Sono indette per martedì 25 e mercoledì 26 marzo 2025 le elezioni per la nomina dei rappresentanti degli studenti - biennio accademico 2024/2026 - nei seguenti organi:

- n. 3 rappresentanti per il Senato Accademico;
- n. 2 rappresentanti per il Consiglio di Amministrazione;
- n. 1 rappresentante per il Nucleo di Valutazione di Ateneo;



- n. 1 rappresentante per il Comitato regionale per il diritto allo studio universitario;
- n. 2 rappresentanti per il Comitato per lo sport universitario;
- n. 2 rappresentanti per la Giunta della Scuola di Economia e Management, di cui 1 per ciascun Dipartimento di afferenza;
- n. 2 rappresentanti per la Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Scienze aziendali afferente alla Scuola di Economia e Management;
- n. 2 rappresentanti per la Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Scienze economiche afferente alla Scuola di Economia e Management;
- n. 2 rappresentanti per la Giunta della Scuola di Ingegneria;
- n. 2 rappresentanti per la Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate afferente alla Scuola di Ingegneria;
- n. 2 rappresentanti per la Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione afferente alla Scuola di Ingegneria;
- n. 4 rappresentanti per la Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Scienze umane e sociali;
- n. 4 rappresentanti per la Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere;
- n. 3 rappresentanti per la Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Giurisprudenza;
- n. 4 rappresentanti per la Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione.

2. Sono indette nelle stesse giornate le elezioni per la nomina dei rappresentati degli studenti nei seguenti Consigli di Corso di Studio:

- n. 3 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Diritto per l'impresa nazionale e internazionale;
- n. 5 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Giurisprudenza;
- n. 3 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Diritti umani, migrazioni e cooperazione internazionale;
- n. 4 rappresentanti per il Consiglio dei Corsi di Studio in Lettere e Culture umanistiche;
- n. 4 rappresentanti per il Consiglio dei Corsi di Studio in Filosofia e Filosofia, scienze e società;
- n. 3 rappresentanti per il Consiglio del Corso di Studio in Philosophical Knowledge: Foundations, Methods, Applications;
- n. 2 rappresentanti per il Consiglio del Corso di Studio in Valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;
- n. 4 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Scienze della comunicazione;
- n. 3 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Comunicazione, Informazione, Editoria;
- n. 4 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Scienze dell'educazione;
- n. 1 rappresentante per il Consiglio di Corso di Studio in Scienze motorie e sportive;
- n. 3 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Scienze della formazione primaria;
- n. 3 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Scienze pedagogiche;
- n. 3 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Scienze psicologiche;
- n. 4 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Psicologia clinica;



- n. 11 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Lingue e letterature straniere moderne;
- n. 4 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Intercultural Studies in Languages and Literatures;
- n. 4 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Lingue moderne per la comunicazione e cooperazione internazionale;
- n. 2 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Planning and Management of Tourism Systems;
- n. 2 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Geourbanistica. Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del paesaggio;
- n. 2 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Text Sciences and Culture Enhancement in the Digital Age;
- n. 5 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria edile;
- n. 6 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria meccanica;
- n. 5 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria gestionale;
- n. 4 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria informatica;
- n. 4 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria per la salute;
- n. 10 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Economia aziendale;
- n. 4 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Economia aziendale, direzione amministrativa e professione - Accounting, Governance and Sustainability;
- n. 3 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in International Management and Marketing;
- n. 3 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Management, innovazione e finanza;
- n. 5 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Economia;
- n. 3 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Economics and Data Analysis;
- n. 3 rappresentanti per il Consiglio di Corso di Studio in Economics and Finance;
- n. 2 rappresentanti per il Consiglio di Corso di studio in Geopolitica, economia e strategie globali.

3. Sono indette nelle stesse giornate le elezioni per la nomina dei rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi nei seguenti organi:

- n. 1 rappresentante dei dottorandi in Senato Accademico;
- n. 1 rappresentante dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza;
- n. 1 rappresentante dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate;
- n. 1 rappresentante dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione;
- n. 1 rappresentante dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione;
- n. 1 rappresentante dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere;
- n. 1 rappresentante dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento di Scienze aziendali;
- n. 1 rappresentante dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche;
- n. 1 rappresentante dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali;



- n. 1 rappresentante dei dottorandi nella Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale;
- n. 1 rappresentante degli specializzandi nel Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali.

Le elezioni avranno luogo con modalità telematica che garantisce segretezza, certezza e unicità di espressione del voto, come da manuale di voto allegato (allegato 1). Lo studente dovrà accedere al sistema di voto da remoto, tramite login e password istituzionali, mediante PC, tablet o smartphone. Non è prevista la costituzione di seggi fisici.

Art. 2

Svolgimento delle votazioni e operazioni di scrutinio

Le operazioni di voto saranno aperte ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00 di martedì 25 marzo 2025 e dalle ore 9.00 alle ore 15.00 di mercoledì 26 marzo 2025. In orari diversi non sarà possibile votare. Alle ore 19.00 del 25 marzo ed alle ore 15.00 del 26 marzo il sistema di voto si chiude in automatico ed eventuali voti non ancora inseriti nell'urna non verranno accettati; gli studenti sono quindi invitati ad accedere per tempo al sistema di voto.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni. L'Ufficio Elettorale avvia le operazioni di scrutinio che utilizzano un sistema informativo dedicato su rete privata e cifrata; le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Art. 3

Elettorato attivo e passivo

In applicazione dell'art. 9 del vigente Regolamento, sono elettori tutti gli studenti regolarmente iscritti per il corrente anno accademico 2024/2025 alla data delle votazioni. In particolare:

- per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di Valutazione di Ateneo, il Comitato regionale per il diritto allo studio universitario e il Comitato per lo sport universitario sono elettori tutti gli studenti che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti, per l'anno accademico in cui sono indette le elezioni, ai corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione; in particolare, per il Senato Accademico, gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca godono dell'elettorato attivo solo per l'elezione del proprio rappresentante.
- per le Commissioni paritetiche docenti-studenti dei Dipartimenti sono elettori gli studenti regolarmente iscritti, alla data delle votazioni, ai corsi di laurea, laurea specialistica laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico afferenti ai rispettivi Dipartimenti;
- per la Giunta della Scuola di Ingegneria sono elettori gli studenti regolarmente iscritti, alla data delle votazioni, ai corsi di laurea, laurea specialistica e laurea magistrale che afferiscono alla Scuola;
- per la Giunta della Scuola di Economia e Management sono elettori gli studenti regolarmente iscritti, alla data delle votazioni, ai corsi di laurea, laurea specialistica e laurea magistrale che afferiscono alla Scuola, distintamente per Dipartimento di appartenenza;



- per i Consigli di Corso di Studio sono elettori gli studenti regolarmente iscritti, alla data delle votazioni, ai corsi di studio (laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico) che afferiscono ai singoli Consigli.
- per l'elezione dei rappresentanti dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento sono elettori gli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico in cui sono indette le elezioni, alla data delle votazioni, ai corsi di dottorato di ricerca afferenti allo specifico Dipartimento;
- per la Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale sono elettori tutti gli studenti regolarmente iscritti, alla data delle votazioni, ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università;
- per l'elezione del rappresentante degli specializzandi nel Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali sono elettori tutti gli studenti regolarmente iscritti, alla data delle votazioni, alle Scuole di specializzazione in Psicologia della Salute.

Ai fini dell'elettorato attivo, il requisito della regolare iscrizione per l'anno accademico 2024-2025 è costituito dalla sussistenza di una iscrizione attiva, visibile nell'area riservata dello sportello internet.

Gli elenchi degli studenti aventi diritto al voto saranno disponibili a partire dal 10 marzo 2025 e potranno essere consultati con modalità telematica da chiunque vi abbia interesse fino al giorno precedente l'apertura dei seggi. Avverso tali elenchi possono essere presentati ricorsi all'Ufficio Elettorale entro le ore 12 del 20 marzo 2025.

Sono eleggibili nei vari organi accademici tutti gli studenti elettori che siano regolarmente iscritti per il corrente anno accademico 2024-2025, per la prima volta, in corso o fuori corso da non più di un anno, alla data stabilita per la presentazione delle candidature. Il requisito dell'iscrizione "per la prima volta" è da intendersi come riferito all'iscrizione "per la prima volta" presso l'Ateneo ad uno specifico corso di studio.

In particolare, sono eleggibili in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di valutazione, Comitato per lo sport universitario e Comitato regionale per il diritto allo studio universitario tutti gli studenti elettori dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale che siano regolarmente iscritti, per la prima volta, in corso o fuori corso da non più di un anno, alla data stabilita per la presentazione delle candidature.

Sono eleggibili in Senato Accademico, nella rappresentanza a loro riservata, tutti gli studenti elettori che siano regolarmente iscritti a corsi di dottorato di ricerca, per la prima volta, in corso o fuori corso da non più di un anno, alla data stabilita per la presentazione delle candidature.

Sono eleggibili nella Giunta della Scuola di Economia e Management, nella Giunta della Scuola di Ingegneria, nelle Commissioni paritetiche docenti/studenti dei Dipartimenti, nei Consigli di Corso di studio, nei Consigli di Dipartimento e nella Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale tutti gli studenti elettori che siano regolarmente iscritti, per la prima volta, in corso o fuori corso da non più di un anno, alla data stabilita per la presentazione delle candidature. Non è eleggibile lo studente che sia stato condannato a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che sia sottoposto a procedimento disciplinare o nei cui confronti sia stata applicata una sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione nei dodici mesi antecedenti alle elezioni.

Durante la procedura on line di presentazione delle candidature, lo stato di eleggibilità deve essere dichiarato dal candidato con apposita autocertificazione.



Lo studente iscritto contemporaneamente a due corsi di studio ai sensi della legge 33/2022 gode dell'elettorato attivo e passivo con riferimento a entrambi i corsi per cui risulta iscritto. Resta inteso che, con riferimento al singolo organo, lo studente può candidarsi e votare una volta sola.

Lo studente iscritto a un corso di studio interdipartimentale gode dell'elettorato attivo e passivo riferito all'iscrizione presso il Dipartimento sede amministrativa del corso.

Lo studente iscritto a un corso di studio interateneo gode dell'elettorato attivo e passivo esclusivamente nel caso in cui la sede amministrativa del corso sia costituita presso l'Università degli studi di Bergamo.

Art. 4

Incompatibilità, inconferibilità, opzioni, rinunce e decadenza

Lo studente che risulti eletto in due o più organi di cui all'art. 1, comma 1 del presente Decreto deve comunicare al Rettore per iscritto, entro tre giorni dalla pubblicazione dell'esito delle votazioni, l'organo per il quale intende esercitare il proprio mandato.

La carica di rappresentante nei Consigli di Corso di studio è compatibile con tutte le altre cariche di cui all'art. 1, comma 1 del presente Decreto.

La carica di rappresentante dei dottorandi in Senato Accademico è incompatibile con la carica di rappresentante nella Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale.

I candidati che risultano eletti in Consiglio di Amministrazione e in Senato Accademico sono tenuti al rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del vigente Statuto in tema di incompatibilità e decadenza e dall'art. 3 del Decreto legislativo 39/2013 relativo a situazioni di inconferibilità di incarichi.

In particolare, è incompatibile con la carica di rappresentante in Consiglio di Amministrazione e in Senato Accademico lo svolgimento di incarichi di natura politica, intendendo tale incompatibilità riferita a:

- incarichi direttivi e di rappresentanza di partiti e movimenti politici, secondo i rispettivi statuti;
- carica elettiva di componente presso il Parlamento europeo;
- cariche negli organi elettivi e di governo nazionali e territoriali.

In tutti gli organi, gli studenti eletti che perdono la qualifica di studenti dell'Università degli studi di Bergamo, hanno l'obbligo di segnalare immediatamente la loro posizione al Rettore e decadono dall'incarico; la decadenza si verifica inoltre in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità per lo specifico organo. In ogni caso, l'iscrizione ad un anno fuori corso oltre il primo, in corso di mandato, non determina decadenza dalla carica.

Gli studenti che conseguono la laurea non decadono dall'incarico nel caso in cui risultino iscritti con riserva ad un corso di laurea magistrale; nel caso siano membri delle Commissioni paritetiche docenti/studenti di Dipartimento o dei Consigli di Corso di studio, tale norma si applica soltanto per l'iscrizione con riserva ad un corso di laurea magistrale afferente allo stesso Dipartimento/Consiglio di Corso di studio. Parimenti, proseguono nell'incarico gli studenti che dichiarino per iscritto di voler proseguire gli studi in uno dei corsi di laurea magistrale attivati dall'Ateneo.

Per gli organi di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del presente Decreto, nei casi di rinuncia alla nomina o di perdita della qualifica di studenti dell'Università degli studi di Bergamo di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti, compreso nella medesima lista. Nel caso in cui la lista non abbia ulteriori candidati nominabili, il posto viene assegnato alle altre liste secondo l'ordine



dei quozienti. Nel caso in cui non vi siano candidati nominabili anche in altre liste, la rappresentanza viene eletta dalla Consulta degli studenti e studentesse.

Per gli organi di cui all'art. 1, comma 3 del presente Decreto, nei casi di rinuncia alla nomina o di perdita della qualifica di studenti dell'Università degli studi di Bergamo di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti.

Art. 5

Obblighi di pubblicità e riservatezza

I candidati che risultano eletti in Consiglio di Amministrazione e in Senato Accademico devono assolvere agli obblighi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016 relativi alla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, nella bacheca trasparenza, dei documenti e informazioni previsti dalla norma, fra cui i dati concernenti la situazione reddituale e patrimoniale, per il periodo prescritto.

Tutti i candidati che risulteranno eletti nei restanti organi sono tenuti nel corso del loro mandato a rispettare l'obbligo di riservatezza, come previsto dall'art. 13 del vigente Codice Etico adottato dall'Ateneo.

Art. 6

Presentazione delle liste e delle candidature individuali

L'elezione di tutti i rappresentanti negli organi di Ateneo di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del presente Decreto è fatta mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale.

La presentazione di una lista avviene con modalità telematica da parte del presentatore che, una volta ricevute le accettazioni delle candidature, potrà presentare ufficialmente la lista e avviare il processo di sottoscrizione della lista. Il presentatore deve far parte dell'elettorato attivo e non può candidarsi per la lista che presenta. Le accettazioni delle candidature vengono raccolte con modalità telematica.

Le liste devono essere contrassegnate da un simbolo ed eventualmente da un motto e possono contenere un numero di candidati non superiore al triplo degli eligendi.

Nessun candidato può essere incluso in più di una lista; nell'ambito della stessa lista è consentita la candidatura per più organi. Nessuno studente può sottoscrivere più di una lista concorrente per lo stesso organo.

Il candidato può sottoscrivere la lista solo per gli organi per cui non ha presentato la propria candidatura.

Le sottoscrizioni delle liste vengono raccolte con modalità telematica entro il 10 marzo 2025 (ore 23:59).

Lo studente può manifestare il sostegno a una lista attraverso la propria area web riservata a condizione di godere dell'elettorato attivo alla data di scadenza della raccolta delle sottoscrizioni.

Ogni lista deve individuare un Rappresentante di lista che rappresenta la lista per ogni adempimento e nei rapporti con l'Ufficio Elettorale. Il Rappresentante di lista non può essere uno dei candidati. In caso di mancata designazione, tale ruolo viene attribuito d'ufficio al presentatore della lista.



La presentazione della lista deve essere fatta con le modalità indicate nell'allegato "Gestione delle liste" (Allegato 2), i candidati devono accettare la candidatura con le modalità indicate nell'allegato "Gestione dell'accettazione delle candidature" (Allegato 3).

La lista dovrà essere sottoscritta da almeno trenta studenti elettori, fino ad un massimo di quaranta, regolarmente iscritti se riferita a Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione di Ateneo, Comitato regionale per il diritto allo studio universitario e Comitato per lo sport universitario.

Per le elezioni dei rappresentanti nelle Commissioni paritetiche docenti/studenti di Dipartimento, nella Giunta della Scuola di Ingegneria, nella Giunta della Scuola di Economia e Management e nei Consigli di Corso di studio è richiesta la sottoscrizione di almeno dieci studenti elettori, fino ad un massimo di venti, regolarmente iscritti.

Le sottoscrizioni vanno espresse con le modalità indicate nell'allegato "Gestione delle sottoscrizioni" (Allegato 4) entro la data del 10 marzo 2025 (ore 23:59).

A partire da mercoledì 26 febbraio 2025 (ore 9:00) sarà aperta la procedura telematica di presentazione delle liste che sarà attiva fino a mercoledì 5 marzo (ore 16:00). Le sottoscrizioni delle liste potranno essere raccolte dal momento in cui il presentatore avrà presentato ufficialmente la lista e avviato la raccolta delle firme fino al termine del 10 marzo 2025 (ore 23:59).

L'elezione del rappresentante dei dottorandi in Senato Accademico, del rappresentante dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento, del rappresentante dei dottorandi nella Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale e del rappresentante degli specializzandi nel Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali di cui all'art. 1, comma 3, del presente Decreto, avviene mediante la presentazione di candidature individuali, che non necessitano di sottoscrizioni a sostegno. Tali candidature individuali devono essere presentate con modalità telematica, indicata nel "Manuale candidatura individuale - Rappresentanti dottorandi e specializzandi" (allegato 5), a partire da mercoledì 26 febbraio 2025 (ore 9:00) ed entro mercoledì 5 marzo 2025 (ore 16:00).

Art. 7

Riscontro regolarità delle liste e delle candidature individuali

Il riscontro della regolarità delle liste è fatto dall'Ufficio Elettorale che decide sulle eventuali inammissibilità con Decreto del Rettore da notificarsi al Rappresentante di lista di Ateneo entro il 14 marzo 2025.

Nel caso in cui la denominazione e/o il simbolo della lista risulti identica o confondibile con quella di altra lista o lesiva della dignità personale o sconveniente, l'Ufficio Elettorale chiede al Rappresentante della lista di Ateneo di effettuarne la modifica nel termine perentorio di 2 giorni, pena l'esclusione dalle elezioni.

L'Ufficio Elettorale procede all'attribuzione dei numeri di lista alle liste riscontrate regolari sulla base dell'ordine di presentazione.

Il riscontro della regolarità delle candidature individuali per gli organi di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto è fatto dall'Ufficio Elettorale che decide sulle eventuali inammissibilità con Decreto del Rettore da notificarsi al candidato entro il 14 marzo 2025.



L'Ufficio Elettorale attribuisce il numero d'ordine con cui le candidature individuali verranno riportate sulla scheda elettorale sulla base dell'ordine di presentazione delle stesse.

Art. 8

Publicità delle liste e delle candidature individuali e propaganda elettorale

Le liste e le candidature individuali presentate e riscontrate regolari dall'Ufficio Elettorale sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo entro il 14 marzo 2025.

La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero, ha inizio dal giorno successivo a quello in cui le liste e le candidature individuali sono state rese pubbliche e deve cessare entro le ore 24 del 24 marzo 2025.

Art. 9

Ufficio Elettorale

Con Decreto del Rettore, da emanarsi almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni, è costituito l'Ufficio Elettorale composto da:

- un docente designato dal Rettore - Presidente;
- il Responsabile del Settore Carriere e Servizi agli studenti o suo delegato;
- un impiegato dell'Amministrazione designato dal Direttore Generale - segretario.

All'Ufficio Elettorale competono gli adempimenti previsti dall'art. 12 del Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo.

Alle riunioni dell'Ufficio Elettorale possono presenziare i Rappresentanti di Ateneo delle liste concorrenti.

Art. 10

Espressione del voto

L'espressione del voto da parte dell'elettore è libera e segreta.

Le schede di voto sono visualizzate per i soli organi per cui l'elettore può esercitare il diritto di voto.

Le liste elettorali vengono visualizzate secondo l'ordine di presentazione e i candidati vengono riportati in base all'ordine individuato dai presentatori della lista in fase di presentazione delle candidature.

Per ogni organo per cui si ha diritto al voto, l'elettore può esprimere soltanto voti validi, può scegliere l'opzione di scheda bianca oppure può astenersi dal voto. La modalità di voto elettronico non consente l'espressione di voti nulli.

Nell'ambito della lista votata l'elettore può esprimere un solo voto di preferenza per gli organi che prevedano l'elezione di un solo rappresentante e due voti di preferenza in tutti gli altri casi.

Per l'elezione dei rappresentanti negli organi di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto l'elettore può esprimere una sola preferenza.



Art.11

Attribuzione delle rappresentanze e proclamazione degli eletti

Le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti.

Per l'assegnazione dei rappresentanti a ciascuna lista per gli Organi di cui all'art. 1, commi 1 e 2 e per l'assegnazione dei rappresentanti di cui all'art. 1 comma 3 del presente decreto si applicano i criteri previsti all'art. 18 del vigente Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo.

Il Rettore, con proprio Decreto, proclama l'esito delle votazioni, dando notizia dei risultati entro i tre giorni lavorativi successivi alla chiusura delle operazioni di voto, mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

A seguito della proclamazione dei risultati, può essere proposto ricorso da presentare all'Ufficio Elettorale entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione del Decreto del Rettore; l'Ufficio Elettorale decide entro i successivi cinque giorni. Avverso la decisione dell'Ufficio Elettorale può essere presentato ricorso in appello al Senato Accademico che decide in via definitiva entro i successivi trenta giorni.

Art. 12

Durata del mandato

Gli eletti durano in carica due anni accademici a decorrere dalla data del decreto di proclamazione degli eletti e comunque fino alla data del decreto di proclamazione degli eletti delle successive elezioni.

Alla medesima scadenza cessano dall'ufficio anche coloro che siano subentrati agli eletti a norma dell'art. 20 del Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo.

Per lo studente eletto nel Comitato regionale per il diritto allo studio universitario, il mandato decorre dalla data di nomina da parte del competente organo della Regione Lombardia.

I mandati delle rappresentanze studentesche sono rinnovabili una sola volta.

Del mandato esercitato come rappresentante degli studenti viene fatta menzione nel Diploma Supplement.

Art. 13

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si rinvia al vigente Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo ed alla normativa generale vigente.

Bergamo, data come da registro del protocollo

IL RETTORE

Prof. Sergio Cavalieri

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 82/2005



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Area Didattica
e Servizi agli studenti

Settore Carriere
e Servizi agli studenti

Allegati:

- 1 – Manuale di voto
- 2 – Gestione delle liste
- 3 – Gestione dell'accettazione delle candidature
- 4 – Gestione delle sottoscrizioni
- 5 – Manuale candidatura individuale (Rappresentanti dottorandi e specializzandi)